

LEGGI



PER VOI

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento - anno XXII

L.P. n. 8/16

Sulle riserve di caccia



L.P. n. 9/16

Pescaturismo e ittiturismo



L.P. n. 12/16

Agricoltura sociale



Le leggi provinciali
spiegate dal Consiglio per i cittadini

Indice

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2016, n. 8 - Sulle riserve di caccia

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve

Il consigliere provinciale Rodolfo Borgia (Civica Trentina), primo firmatario del disegno di legge 122/XV	2
Il consigliere provinciale Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), primo firmatario del disegno di legge 123/XV	3
La caccia in Trentino	5
Cosa sono le riserve di caccia	6
Cosa prevede la legge	7
L'iter della legge	8
Il testo della legge	9

LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2016, n. 9 - Pescaturismo e ittiturismo

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie

Il consigliere provinciale Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), primo firmatario del disegno di legge 40/XV	12
Cos'è il pescaturismo	13
Cos'è l'ittiturismo	13
L'attività dilettantistica della pesca in Trentino	14
L'attività professionale della pesca in Trentino	15
Cosa prevede la legge	16
La normativa nazionale in materia	17
L'iter della legge	17
Qualche domanda ad Alberto Rania, pescatore professionista	18
Il testo della legge	19

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 12 - Agricoltura sociale

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale

Il consigliere provinciale Alessio Manica (Pd), primo firmatario del disegno di legge 50/XV	24
Chi è l'agricoltore	25
Cos'è l'agricoltura sociale	25
Cosa sono fattorie e masi didattici	26
Cosa sono le fattorie sociali	28
Cosa sono gli agri-nidi	28
Cosa prevede la legge	29
Il punto di vista dell'agrinido "Il cavallo a dondolo" di Mezzocorona	30
L'iter della legge	31
La mozione consiliare	31
Il testo della legge	32

Leggi per voi

Agenzia di informazione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento. Anno XXII nr. 416 - marzo 2017.

Registrazione al Tribunale di Trento n.887 del 23 gennaio 1996.
Editore Consiglio della Provincia autonoma di Trento via Mancini, 27
Redazione via Mancini, 27 - 38121 Trento.

Stampa Litografia Effe e Erre via E.Sestani, 29 - Trento
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70%
NE/TN Tassa Pagata/Taxe Parque/Economy/Compatto.

Direttore responsabile:

Luca Zanin

Supporto di:

Lucia Linda Cella

Segreteria di redazione: via Mancini, 27 - 38122 Trento

- Angela Giordani
- Alessandra Bronzini

Progetto grafico e impaginazione:

Mottes prj

Legge provinciale 17 maggio 2016 n. 8

Sulle riserve di caccia

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve



Gli obiettivi della legge:

fare chiarezza sull'incidenza dei processi di fusione in atto tra i Comuni trentini, rispetto all'individuazione dei territori delle riserve di caccia comunali. Può accadere infatti che la fusione tra più Comuni non faccia più coincidere i confini della riserva con quelli dell'ente comunale. Questa prospettiva ha preoccupato i proponenti di questa legge: "La riserva di caccia – scrivono

Nerio Giovanazzi e Massimo Fasanelli nella relazione al proprio disegno di legge – riflette le tradizioni del luogo, porta dentro di sé storie di famiglie e vicissitudini personali, esprime vicende comunitarie, ricorda – aspetto non trascurabile almeno agli inizi – necessità di vita reali alle quali la caccia nel passato dava una risposta".



Il consigliere provinciale Rodolfo Borga (Civica Trentina), primo firmatario del disegno di legge 122/XV:

“Il disegno di legge n. 122/XV è intervenuto sull’articolo 23 della legge provinciale sulla caccia, al fine di colmare un vuoto normativo inerente le ipotesi di fusione di Comuni, con particolare riferimento ai requisiti prescritti per poter vantare la qualifica di cacciatore di diritto della riserva. La legge n. 8 del 17.5.2016, approvata (con modifiche) in esito alla discussione del disegno di legge ha chiarito che il requisito della

residenza di cui alle lettere a) e b) del succitato articolo 23 va riferito non più al Comune od alla frazione ma esclusivamente all’ambito territoriale della riserva, così come individuata dalla legge regionale 7 settembre 1964 n. 30. In tal modo si è precisato che le eventuali fusioni di Comuni non incidono in alcun modo sulla disciplina della caccia ed in particolare sull’esercizio della caccia quale cacciatore di diritto, escludendo che tale qualifica possa essere riconosciuta con riferimento all’intero territorio del nuovo Comune”.



Il consigliere provinciale Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), primo firmatario del disegno di legge 123/XV:

“La legge sulla caccia in vigore conteneva in origine alcune lacune e, anche in assenza delle fusioni dei comuni, si prestava ad interpretazioni piuttosto am-

bigue riguardo i requisiti necessari per l'esercizio della caccia nelle riserve. Di fatto, l'intervento normativo ha voluto garantire le consuetudini che sono andate consolidandosi nel tempo e fare definitiva chiarezza in merito ai requisiti necessari per l'ottenimento del permesso di caccia. La proposta finale che ne è uscita dall'accorpamento con il primo Disegno di Legge a firma del collega Borga ha fatto effettivamente chiarezza su tutti i punti: definisce in modo inequivocabile i requisiti che deve avere un socio cacciatore di diritto, facendo riferimento esclusivamente all'ambito territoriale in cui ricade la riserva stessa e dunque sgombrando il campo da possibili equivoci. Tale requisito rimane immutato anche se il comune in cui ricade la riserva dovesse fondersi con altri comuni che comprendono altre riserve comunali.

Non è stato invece accolto l'emendamento all'articolo 23 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 in riferimento ai requisiti del socio di diritto a livello di parentela, che prevedeva che i suddetti requisiti maturassero nel momento in cui sia il padre sia la madre e i loro genitori, fossero stati residenti anagraficamente nel comune nel quale si intendeva chiedere il permesso come socio di diritto. L'emendamento aveva come obiettivo quello di contenere la mobilità dei cacciatori in riserve limitrofe.

La presente legge, in definitiva, mira a fare chiarezza riaffermando il principio che sottende alla Legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 ribadito dalla legge provinciale n. 24 del 1991: territorialità e legame del cacciatore al proprio territorio. Alla stessa legge è stata anche apportata una modifica che ha fatto definitivamente chiarezza per quanto riguarda i cacciatori aventi diritto ad esercitare la caccia nella Riserva dell'Alpe Flavona. Quanto sopra penso possa concorrere a favorire un approccio più sereno ai processi di fusione dei comuni”.

Il calendario venatorio:

11
settembre 2016
inizio della stagione



orari di caccia:
da 1 ora prima dell'alba
a 1 ora dopo il tramonto



Fagiani di monte
1/10 - 20/10



Moufloni
1/10 - 30/11



Coturnici
1/10 - 16/10

(nelle riserve con piani di
abbattimento fino al 15/12)

La caccia in Trentino:

la legge provinciale 24 del 1991 ha demandato alla Giunta provinciale il compito di approvare il Piano faunistico provinciale, che stabilisce le specie cacciabili e i programmi di prelievo. È poi il Comitato faunistico provinciale l'organismo preposto ad approvare i Piani di abbattimento annuali degli ungulati, redatti dall'ente gestore della caccia. Per tutte le specie animali maggiormente protette, i piani di abbattimento sono invece a cura del Servizio foreste e fauna della Provincia Autonoma. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellazione.



6.427
n. di licenze
rilasciate nel 2016


61 in meno del 2015

Secondo la legge provinciale n.24 del 1991, l'Associazione Cacciatori Trentini ha anche il compito di collaborare con la Provincia per l'effettuazione di studi su fauna alpina e habitat, inclusi il censimento e il monitoraggio delle specie animali e attività di tutela ambientale, anche attraverso il controllo dell'eccessiva proliferazione di capi. Il finanziamento pubblico all'Act per la gestione della fauna ammonta a **880.000 euro** per anno (dato settembre 2016).

Prelievi faunistici:

Fonte: Associazione Cacciatori Trentini (dato 2016)

■ popolazione censita
■ capi assegnati



Distretto Val di Non Destra



Cosa sono le riserve di caccia:

sono aree in cui è consentito un esercizio regolamentato della caccia. In Trentino sono **206** in base all'elenco di cui alla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30. Corrispondono quasi sempre ai confini municipali, anche se ad esempio a Trento vi sono ben 4 riserve di caccia diverse. Dentro le riserve la gestione della caccia è affidata all'Associazione Cacciatori Trentini, su convenzione stipulata con la Provincia Autonoma di Trento. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in tre categorie, con diversa ampiezza del diritto di cacciare:

- **cacciatori di diritto** (ottengono un permesso annuale);
- **cacciatori aggregati** (ottengono un permesso annuale per una e una sola riserva diversa da quella in cui sono cacciatori di diritto, sempre che la consistenza faunistica lo consenta e previo parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori della riserva stessa);
- **cacciatori con permesso d'ospite.**

Cosa prevede la legge:

- specifica che è considerato **cacciatore di diritto** di una riserva chi sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nell'ambito territoriale della riserva (e non più del relativo Comune). Alternativamente, è cacciatore di diritto anche chi sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nell'ambito territoriale della riserva. Di conseguenza, nel caso di Comuni frutto di fusioni tra più municipi, resta fermo il principio che la residenza richiesta al cacciatore di diritto si riferisce alla porzione di territorio che delimita la riserva;
- per la riserva dell'Alpe Flavona, in valle di Non, i requisiti di residenza richiesti al cacciatore di diritto si riferiscono a uno degli ambiti territoriali delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres. I relativi tre Comuni sono i proprietari di questo territorio dell'Alpe Flavona, esteso per 2.513 ettari.
- alle assemblee nelle riserve, che devono esprimere il parere favorevole per la concessione di permessi annuali a cacciatori aggregati, il diritto di voto è riservato ai soli cacciatori di diritto, con esclusione quindi dei cacciatori aggregati.





L'iter della legge:

il testo è in vigore dal 25 maggio 2016, in conseguenza del voto favorevole espresso dal Consiglio provinciale l'11 maggio, con l'astensione di Filippo Degasperi del Movimento 5 Stelle (che dal canto suo ha depositato un disegno di legge di completa revisione della normativa provinciale sulla caccia). **Due i disegni di legge** da cui ha preso le mosse questa normativa: il ddl 122/XV, depositato il 3 marzo 2016 dagli allora tre consiglieri di Civica Trentina, Rodolfo Borga, Claudio Civettini e Claudio Cia; il ddl 123/XV, presentato quindici giorni dopo il precedente da Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) e Massimo Fasanelli (Gruppo misto). Il 19 aprile 2016 la III Commissione consiliare, presieduta da Mario Tonina, licenziava favorevolmente il testo unificato delle due proposte, dopo un confronto diretto con l'assessore provinciale competente, Michele Dallapiccola.

Il Consiglio provinciale ha respinto a maggioranza **due proposte di ordine del giorno** collegate alla legge: la prima, di Rodolfo Borga, chiedeva un ampliamento delle misure degli appostamenti fissi e mobili per la caccia e la regolarizzazione per chi ha realizzato un

capanno non rispondente alle attuali prescrizioni della Provincia, ma conforme alle misure indicate nell'ordine del giorno; la seconda, di Nerio Giovanazzi, riguardava specificamente l'ampliamento delle misure consentite per gli appostamenti fissi per la caccia agli uccelli migratori.



Claudio Civettini



Claudio Cia



Massimo Fasanelli



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

Leggi il codice QR con il tuo smartphone.

Il testo della legge



**Legge Provinciale
17 maggio 2016, n. 8**

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve

(b.u. 24 maggio 2016, n. 21, suppl. n. 4)

Art. 1

**Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(legge provinciale sulla caccia 1991)**

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inserite le parole: “, salvo che nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, ove il diritto di voto è esercitato dai soli cacciatori di diritto”.
2. La modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991, inserita dal comma 1 di questo articolo, si applica dalla data di rinnovo della convenzione prevista dal medesimo articolo 16.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: “nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito territoriale della riserva”.
2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: “nel comune nel cui territorio ricade la riserva” sono sostituite dalle seguenti: “nell'ambito territoriale della riserva”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:
“2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, limitatamente alla riserva Alpe Flavona, i requisiti previsti dal comma 2 sono maturati con riferimento a uno degli ambiti territoriali delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres.”

Art. 3
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



Legge Provinciale 23 maggio 2016, n. 9

Pescaturismo e ittiturismo

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie



Gli obiettivi della legge:

- incrementare le attività turistiche e il loro indotto economico in Trentino, puntando anche sul pescaturismo e sull'ittiturismo;
- tutelare le tradizioni pescherecce dei laghi del Trentino e promuovere le relative attività.



Il consigliere provinciale Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), presentatore del disegno di legge 40/XV:

“Il recupero e la valorizzazione delle antiche tradizioni non solo esaltano l'ambiente in cui viviamo attraverso la promozione del territorio ma sono anche un incentivo all'occupazione con un coinvolgimento che si riflette sulla famiglia. Questa legge ha colmato una lacuna normativa andando ad integrare la legislazione vigente con la previsione dell'attività di pescaturismo e di ittiturismo. A livello nazionale il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 293/1999 soddisfaceva in più punti le esigenze dell'operatore e del turista sulle problematiche inerenti la sicurezza e l'ospitalità, mentre il D.L. n. 154/2004 demandava alle Regioni la prerogativa di disciplinare le modalità di attuazione. Questa legge integra le precedenti normative

provinciali sull'agriturismo del 2001 e sull'agricoltura del 2003, inserendo l'attività di pescaturismo come funzione turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca artigianale volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni dei laghi trentini. L'attività di ittiturismo è strettamente connessa con la precedente, supporta l'offerta turistica dei pescatori con una serie di servizi a terra centrati sull'ospitalità in alloggi caratteristici recuperati e adattati all'uso in borghi antichi, con ristorazione a base delle specialità tipiche locali. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto alle precedenti, si è però voluto offrire un contributo non irrilevante al rilancio dell'economia soprattutto nelle zone lacuali trentine”.



Cos'è l'ittiturismo:

strettamente connessa al pescaturismo, è la proposta al turista – da parte di un imprenditore ittico - di un soggiorno turistico a terra, presso la propria abitazione o altro edificio, eventualmente anche con ristorazione e a stretto contatto con la realtà operativa e organizzativa dell'impresa ittica.

In alcune zone d'Italia particolarmente vocate, il pescaturismo è già una realtà economica rilevante. Si calcola ad esempio che in Veneto il settore valga già 2,2 milioni di euro l'anno.



Cos'è il pescaturismo:

è una particolare proposta turistica abbinata alla pesca, che in Trentino guarda in particolare ai laghi. I pescatori professionali imbarcano il turista, offrendogli l'occasione per praticare o seguire la pesca, con eventuale servizio anche di ristorazione.

L'attività dilettantistica della pesca in Trentino:

i pescatori con regolare licenza in Trentino (rilasciata dalla Provincia Autonoma) sono **25.000**, circa la metà effettivamente attivi (sono **9.500** quelli iscritti ad associazioni locali).

I diritti di pesca sono in mano all'ente pubblico, con le eccezioni di diritti in capo ai Comuni, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alle associazioni per gli usi civici. La Provincia affida la gestione del settore - in concessione - alle associazioni dei pescatori (sono **31 in tutto il Trentino**). I concessionari gestiscono il patrimonio ittico secondo piani di gestione varati dalla Provincia Autonoma, che fissano modi e limiti per la coltivazione delle acque e l'immissione di pesce. Il riferimento legislativo è quello della l.p. 12 dicembre 1978, n. 60.

Un monitoraggio esiste in particolare per le catture dei salmonidi, che segnano negli ultimi anni un crollo statistico, in particolare nel fiume Adige, dove si è passati da **10 mila** catture all'anno a circa **2-300**. Tra le cause

c'è anche la presenza decisamente "concorrenziale" dei cormorani (per la loro riduzione il consigliere Nerio Giovanazzi ha depositato una recente proposta di mozione).

In Trentino è consentita la pesca dal **1° febbraio al 30 settembre**. In alcune acque di quota il periodo è più ristretto, mentre è più ampio (**dal 1° gennaio**) in un solo, delimitato tratto del fiume Adige all'altezza di Trento e in tutti i laghi non ghiacciati.

Rilevante è il movimento di turisti pescatori - **60.000 presenze nel 2014** - che vengono in Trentino per gettare la lenza.

Si possono ottenere anche licenze temporanee di pesca, valide per 30 giorni e rilasciate anche on line attraverso il sito www.trentinofishing.it



**1° febbraio
30 settembre
stagione di pesca**



L'attività professionale della pesca in Trentino:


in Trentino oggi la pesca di professione è quasi sparita: la rivista "Il pescatore trentino" ha pubblicato nel 2015 un articolo relativo alla notizia di un "nuovo" pescatore professionale sul lago di Garda e ne ha parlato come di un fatto assolutamente eccezionale. Si tratta di Alberto Rania, 53 anni, che nel maggio 2016 ha fatto notizia a livello nazionale per la cattura di un luccio di 145 centimetri di lunghezza e dal peso di 21,6 chilogrammi.



circa 25.000
licenze di pesca
dilettantistica
rilasciate

Cosa prevede la legge:

- per avviare un'attività di pescaturismo e ittiturismo è richiesta la previa segnalazione d'inizio attività (s.c.i.a.) al Comune, con sanzioni amministrative da 520 a 7.750 euro in caso di violazioni. La vigilanza è affidata a Comuni e Provincia Autonoma;
- gli edifici utilizzati per l'esercizio dell'ittiturismo devono essere ubicati in zone con destinazione urbanistica residenziale o turistico-ricettiva e nel territorio dei Comuni confinanti con il lago in cui l'impresa ittica svolge la pesca professionale;
- il pescatore che esercita l'ittiturismo è tenuto a utilizzare il proprio pescato nell'ambito dell'eventuale ristorazione offerta ai turisti clienti;
- numero massimo di 10 posti letto e 30 posti tavola per l'attività itturistica;
- possibilità per la P.a.t. di assegnare contributi per l'acquisto, l'ampliamento, la sistemazione dei locali e delle strutture necessari per lo svolgimento delle attività pescaturistiche e itturistiche e per l'organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali nell'ambito dell'azienda, comprese quelle per il benessere della persona;
- la copertura finanziaria sarà data dai fondi di bilancio P.a.t. stanziati per l'agricoltura.



La normativa nazionale in materia:

le norme dello Stato sul pescaturismo sono contenute nel Decreto ministeriale n. 293 del 1999, quelle invece sull'ittiturismo si trovano nella Legge n. 96 del 2006. Il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 (modificato poi dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134) ha chiarito che pescaturismo e ittiturismo identificano oggi vere e proprie attività di pesca professionale, che possono essere svolte quindi solo dall'imprenditore ittico (come attività secondarie alla pesca stessa oppure anche come attività prevalenti).



L'iter della legge in Consiglio provinciale:

L'11 maggio 2016 il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimità il disegno di legge 40/XV, depositato da Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) il 25 luglio 2014. La II Commissione permanente del Consiglio aveva valutato positivamente il testo, che nei vari passaggi consiliari è stato modificato in alcuni punti. D'intesa con l'assessore provinciale competente, Michele Dallapiccola, si è ad esempio passati da un riferimento specifico al lago di Garda, a norme riferite invece a tutti i laghi del Trentino. La l.p. 9/2016 è in vigore dal 9 giugno 2016.



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

Leggi il codice QR con il tuo smartphone.

Qualche domanda ad Alberto Rania, pescatore professionista:

Signor Rania, dunque la pesca professionale in Trentino non è estinta...

Diciamo che io sono una mosca bianca. Un tempo tra Riva e Torbole c'era qualche pescatore professionista. E si poteva vivere di reti e lenze anche sui laghi di Ledro e di Caldonazzo. Oggi resta solo il Garda e per pochissimi addetti. Ho un collega a Limone sulla sponda bresciana, uno a Malcesine sulla sponda veronese, poi a Garda esiste una cooperativa e su tutto il Benaco si conta una quarantina di pescatori professionali, tra cui pochissimi giovani. Cominciano a farsi vedere però gli stranieri, ad esempio cingalesi.

Ci racconti un po' la sua vita sull'acqua...

Esco alle ore piccole nelle acque del Garda trentino, quand'è notte fonda, e getto le reti. Si pescano sardine, coregoni (che nei ristoranti chiamano lavarelli), lucci, tinche, persici reali, trote lacustri. Le famose e saporite aole? Sono totalmente sparite in tutti i laghi dell'alta Italia. Il loro nome tecnico è alborelle, da una decina di anni si sono estinte e pare che non c'entri l'inquinamento, tant'è che si trovano ancora in canali poco puliti a sud, in uscita dal Garda. Finite le lunghe ore di pesca, il mio lavoro continua a casa con la pulizia del pescato e poi ancora con la vendita diretta. Tre volte alla settimana piazzo infatti il mio banchetto nei pressi del ponte sulla Rocca di Riva e vendo ottimo pesce fresco. E' un lavoro molto duro, ci vuole passione. Ma si può viverci.



Si può fare il pescatore dodici mesi all'anno?

Sì, la mia è un'attività a tempo pieno. Le acque sono demaniali, ogni specie dev'essere pescata con le reti selettive nei diversi periodi consentiti dell'anno. Naturalmente ho una licenza di pesca professionale, regolarmente rilasciata dall'Ufficio faunistico della Provincia Autonoma.

Prossimamente la vedremo anche fare pescaturismo o ittiturismo?

Ben venga la legge provinciale che lo consente, perché finora c'era solo la normativa nazionale e qualche legge regionale, come quella del Veneto. Mi piacerebbe provarci più che altro con il pescaturismo, potrebbe davvero offrire delle opportunità per integrare il reddito. Certo per lanciarsi in questa avventura serve anche una barca più grande della mia attuale in vetroresina. E volendo fare pure ristorazione, occorrerebbe strutturarsi in modo imprenditoriale, non la vedo così semplice. Mai dire mai, comunque. Il pubblico di interessati al nostro mondo c'è ed è molto vasto.

Legge Provinciale 23 maggio 2016, n. 9

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo.

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie

(b.u. 25 maggio 2016, n. 21, straord. n. 2)



Art. 1 Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo".

Art. 2 Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le seguenti parole: "Disciplina, inoltre, il pescaturismo e l'ittiturismo, per tutelare, in particolare, le tradizioni pescherecce dei laghi del Trentino e promuovere le relative attività."

Art. 3 Inserimento del capo III bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo il capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:
**"Capo III bis
Pescaturismo e ittiturismo".**

Art. 4

Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 22, nel capo III bis, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Pescaturismo e ittiturismo

1. Ai fini di questa legge, per pescaturismo s'intende l'imbarco a fini turistico-ricreativi di persone diverse dall'equipaggio, da parte di imprenditori ittici, su unità adibite alla pesca professionale e idonee allo specifico servizio di pescaturismo nonché l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande.
2. Ai fini di questa legge, per ittiturismo s'intende l'attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di fornitura di servizi ricreativi o culturali esercitata da imprenditori ittici utilizzando la propria abitazione o edifici nella loro disponibilità.
3. Gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo ai sensi del comma 2 devono essere ubicati in zone con destinazione urbanistica residenziale o turistico-ricettiva e nel territorio dei comuni confinanti con il lago in cui l'impresa ittica svolge la pesca professionale.
4. I prodotti derivanti dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico sono utilizzati nella somministrazione dei pasti effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. L'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo è subordinato alla presentazione al comune territorialmente competente della SCIA prevista dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; per l'attività di pescaturismo il comune territorialmente competente è quello in cui è effettuato in maniera prevalente l'imbarco dei turisti; rimane ferma per l'attività di pescaturismo la previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale competente e disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di navigazione. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della SCIA, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla medesima; copia della SCIA è trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. La SCIA deve essere esposta al pubblico, a cura dell'imprenditore ittico, in modo ben visibile.
6. L'imprenditore ittico deve comunicare al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi la cessazione dell'attività di pescaturismo o ittiturismo nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della SCIA.
7. Le disposizioni previste da questo capo si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione che stabilisce:
 - a) i requisiti per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
 - b) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
 - c) i requisiti e le caratteristiche delle strutture e dei locali utilizzati dall'imprenditore ittico per l'esercizio dell'attività di ittiturismo;
 - d) il numero massimo dei posti letto e dei posti tavola destinati dall'imprenditore ittico all'attività di ittiturismo nella misura massima comunque non superiore rispettivamente a dieci e trenta;
 - e) i requisiti e le modalità per l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande fermo restando quanto previsto dal comma 4;
 - f) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione di quest'articolo."



Art. 5

Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 22 bis, nel capo III bis, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 22 ter

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.
2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso all'unità, ai locali e alle strutture adibiti all'attività di pescaturismo e ittiturismo.
3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) il pagamento di una somma da 1.550 a 7.750 euro per chi esercita l'attività di pescaturismo e ittiturismo in assenza della SCIA;
 - b) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi esercita l'attività di pescaturismo e ittiturismo in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
 - c) il pagamento di una somma da 520 a 3.100 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "pescaturismo" e "ittiturismo" e termini attributivi derivati;

- d) il pagamento di una somma da 80 a 240 euro per chi viola l'articolo 22 bis, comma 6, e per chi non espone al pubblico in modo ben visibile la SCIA;
- e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività per almeno trenta giorni nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
 - b) esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo in assenza della SCIA;
 - c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.
5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo capo e dal suo regolamento di esecuzione si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune."

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:
"2.1. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 possono essere concesse anche ai soggetti che svolgono le attività di pescaturismo e ittiturismo."

Art. 7

Modificazione dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, dopo le parole: "che scadono nel corso del 2016" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle dei vigili del fuoco previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg."

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Legge Provinciale 21 luglio 2016, n. 12

Agricoltura sociale

**Modificazioni della legge provinciale
sull'agriturismo 2001 e della legge
provinciale sugli asili nido 2002
in materia di agricoltura sociale**



Gli obiettivi della legge:

promozione dell'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare le opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale

risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi.



Il consigliere provinciale Alessio Manica (Pd), primo firmatario del disegno di legge 50/XV:

“È possibile coniugare la produzione di prodotti agricoli con attività volte all’integrazione e all’inserimento sociale e lavorativo di fasce svantaggiate di popolazione a rischio di marginalizzazione, anche promuovendo percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura? Sì, attraverso l’agricoltura sociale.

L’agricoltura sociale si è sviluppata in Italia per buona parte in assenza di una disciplina normativa, perché poche sono le Regioni che si sono dotate di una legislazione in materia almeno fino all’approvazione della legge quadro nazionale del 2015.

L’iniziativa legislativa provinciale nasce nel 2014 per riconoscere ed inquadrare anche a livello normativo ed istituzionale una lunga serie di attività sviluppatesi in autonomia. Nasce anche dalla convinzione che la realtà trentina, basata su imprese agricole medio-piccole, anche con colture non intensive, con rischi di marginalità e scarsa redditività in molti territori e con un tessuto sociale e cooperativo forte e radicato, ben si presti a percorrere e sviluppare questa nuova dimensione sociale dell’agricoltura.

L’agricoltura sociale porta con sé un diverso approccio

alla disabilità e alla marginalità che il modello dell’agricoltura multifunzionale, ovvero non limitata alla produzione, vuole sviluppare. Cerco di elencare brevemente alcuni di questi elementi: l’attività fisica agricola come elemento migliorativo del benessere psicofisico dell’individuo; valorizzazione della capacità dell’agricoltura di fornire alla società oltre al prodotto puro della terra anche altri servizi (la cosiddetta multifunzionalità aziendale); volontà di svincolarsi dalle strette logiche assistenziali attraverso un welfare mix tra privato sociale e pubblico; puntuale concezione della sintesi tra cultura della solidarietà e del mercato, della sostenibilità ambientale, del valore della biodiversità, della qualità dei prodotti agricoli, del valore del territorio e del paesaggio; volontà di compartecipazione al processo produttivo che si lega alle filiere corte o ai gruppi di acquisto; condivisione ed integrazione di competenze tra pubblico e privato. La legge provinciale 12/2016 aggiorna quindi l’originale ddl 50 alla luce della legge 141/2015, intervenendo sulla legge del 2001 in materia di agriturismo al fine di non avere una moltiplicazione delle fonti normative. Con la redazione del regolamento attuativo, che dovrà definirne gli aspetti applicativi, si dovrà garantire l’attuazione concreta della norma”.

Chi è l'agricoltore:

l'articolo 2135 del codice civile definisce imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

L'agricoltura sociale in Italia

(fonte: Ministero dell'agricoltura)



Cos'è l'agricoltura sociale:

è l'attività connessa all'agricoltura che si realizza attraverso le fattorie didattiche e le fattorie sociali, che in Trentino sono disciplinate dalla legge provinciale sull'agriturismo (l.p. 10/2001). La legislazione nazionale (legge 141 del 18 agosto 2015) definisce l'agricoltura sociale come attività esercitata da imprenditori agricoli o cooperative sociali e finalizzata a questi scopi sociali:

- 1) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati;
- 2) attività sociali e di servizio per le comunità locali per realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- 3) servizi che supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- 4) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso fattorie sociali e didattiche riconosciute, con iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Un sito internet ricco di informazioni è il "portale delle fattorie didattiche in Italia":

<http://www.fattoriedidattiche.biz/>



Cosa sono fattorie e masi didattici:

sono strutture agricole in cui si svolgono attività educative e didattico-culturali destinate alle scuole e ad altri soggetti interessati. Puntano a favorire:

- la conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti, dei cicli produttivi, della stagionalità dei prodotti, della vita e della biodiversità animale e vegetale;
- la conoscenza dei sistemi agricoli di produzione biologica, integrata ed ecocompatibile;
- l'educazione al consumo consapevole, a una sana alimentazione e all'adozione di corretti stili di vita.



Le fattorie didattiche trentine:

(fonte: <http://www.agriturismotrentino.com/fattorie-didattiche/32-2/elenco> aggiornato al 30 gennaio 2017)

AGRITUR AL RANCH:

Maso Coflari n. 9, Ruffrè-Mendola

AGRITUR LA CONTADINA:

Via Giusti n. 10, Bondone

AGRITUR CORYLETUM - BOSCO DI NOCCIOLI:

via Al Castel Bragher, 8, Predaia

AGRITUR MASO POMAROLLI:

Loc. Maso Pomarolli n. 10, Giovo

AGRITUR MASO SPEZIAL:

Località Pozze n.1 - Pedersano, Villa Lagarina

AGRITUR EN GALAVRA:

Fraz. Godenzo, Comano Terme

AGRITUR LA GEMMA:

Località Pizoi 11, Sant'Orsola Terme

AGRITUR KLOPF HOF:

Via Maso San Lorenzo 16, Fierozzo

AGRITUR MALGA RIONDERA: Località Riondera, Ala

AGRITUR DALLA NATURA LA SALUTE:

Via Alla Sega 5, Giustino

AGRITUR MALGA ARPACO:

Loc. Malga Arpaco/Passo Brocon, Cinte Tesino

AGRITUR CONCETTA:

Via Monte Creino 52, Ronzo-Chienis

AGRITUR LAGHEL 7 : Loc. Laghel n. 7, Arco

AGRITUR MASO PAN: Loc. Pan, Caderzone Terme

AGRITUR MASO CHEMELA: Via Marco 30, Cavalese

AGRITUR RUATTI: Frazione Pracorno 95/A, Rabbi

AGRITUR FATTORIA ATHABASKA:

Località Deggia, 9, San Lorenzo Dorsino

AGRITUR MAS DE LA VAL:

Maso Molin n. 19, Ruffrè-Mendola

AGRITUR MALGA VALLORSARA:

Località Valle Orsara, Folgaria

AGRITUR AZIENDA AGRICOLA CALLIARI GABRIELE:

Via Belvedere, n. 24, Malosco

AGRITUR AL BAIT: Località Meano 16, Spormaggiore

AGRITUR MALGA CANDRIAI:

Strada di Candriai n. 4, Trento



AGRITUR VOLPAIA: loc. Volpaia n. 3, Vermiglio

AGRITUR BONTEPELLI: Via Pressenago, Pellizzano

AGRITUR MASO CORRADINI:

Via Milano n. 28, Castello-Molina di Fiemme

AGRITUR SOLASNA:

Via della Villa 14, Frazione S. Giacomo, Caldes

AGRITUR LA FONTE:

Località Guim - Frazione Mezzomonte, Folgaria

AGRITUR VALLAROM: Frazione Masi, 21, Avio

AGRITUR MALGA MORTIGOLA:

Loc. Mortigola n. 30, Brentonico

AGRITUR MANONCIN:

Loc. Manoncin, Valdaone, Daone

AGRITUR MASO LENA:

Via Salita Alla Cascata 3, Predazzo

AGRITUR WIDMANN RENZO:

Via 4 Novembre, n. 59, Predaia

AGRITUR PRIMO FIORE:

Località Festa 6/A, Brentonico

AGRITUR FATTORIA FAMIGLIA DALCASTAGNE':

Località Zocca Mozille, Torcegno

AGRITUR IL LEPROTTO BISESTILE:

Via Castagnè, 12, Bosentino

AGRITUR ANEGHE TANEGHE:

Via S. Antonio n.3 - Frazione Grumo

AGRITUR MASO GREZI - DA LUCIA:

Via Laghet 8/B, Andalo

AGRITUR MUSEO DEL MIELE: Via Tobia n. 4, Lavarone

AGRITUR CAMPO FIORITO:

Via Masi di Sopra n. 9/2, Cavedine

AGRITUR BERRY HOUSE:

Località Pozze 2, Altopiano della Vigolana

AGRITUR RINCHER: loc. Prese 1, Roncegno Terme

AGRITUR VALTRESIN: Strada per Valtresin, Pellizzano

AGRITUR CALLIARI FIORI: via Degasperì, 2, Volano

Cosa sono le fattorie sociali:

sono strutture agricole in cui si svolgono attività dirette a realizzare: a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati; b) il supporto alle terapie finalizzate a migliorare salute e funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati (pet therapy) e la coltivazione delle piante; c) lo sviluppo di abilità, inclusione sociale, reinserimento sociale in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali; d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale (agri-nidi). Pur cercando di riprodurre un modello di economia sociale, mirato a coniugare il profitto dell'azienda con il bene della collettività, in special modo per le fasce sociali svantaggiate, le fattorie sociali non sono delle Onlus e non seguono perciò logiche assistenzialistiche, ma sono a tutti gli effetti fattorie a natura imprenditoriale.

Cosa sono gli agri-nidi:

sono appunto fattorie sociali in cui viene attivato un nido d'infanzia particolare, perché inserito – come ha disciplinato proprio questa l.p. 12/XV, “in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura”.

Questa tipologia di ente educativo della prima infanzia è diffusissima in Paesi quali la Danimarca, la Svizzera, la Germania. Le prime strutture del genere in Italia sono state promosse dalla Coldiretti di Torino.

Per approfondire il tema degli agri-nido:

(dal sito www.minori.it)



Cosa prevede la legge:

- possibilità di utilizzare e recuperare in funzione di una fattoria sociale anche strutture preesistenti su aree destinate dal piano regolatore all'agricoltura;
- istituzione del pubblico "elenco provinciale delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali", distinto per sezioni;
- criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Provincia, con pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti relativi a servizi o forniture per la ristorazione collettiva;
- punteggi aggiuntivi alle fattorie sociali nelle graduatorie per la concessione di contributi provinciali;
- interventi di carattere informativo sull'agricoltura sociale per enti locali, Azienda sanitaria provinciale e operatori del settore;
- assegnazione di un logo dedicato all'agricoltura sociale, da esporre all'esterno delle attività autorizzate.



Il punto di vista di Eleonora de Vescovi agrinido “Il cavallo a dondolo” di Mezzocorona, presso azienda agricola de Vescovi Remo & figli:

“Non possiamo che esprimere un parere più che positivo e plaudire all’approvazione di questa nuova legge provinciale, vista la necessità affiorante da alcuni anni di introdurre una disciplina al riguardo. La nostra esperienza diretta è testimonianza di questa esigenza.

Nel 2007 abbiamo avviato la nostra attività, aprendo il primo agri-nido in Trentino, un servizio socio-educativo ambientato nell’azienda agricola di famiglia. Fin dall’inizio ci siamo informati circa la possibilità di attivare il progetto agri-nido quale attività connessa all’azienda stessa. Fino ad oggi, purtroppo non è stato possibile, poiché il caso specifico degli agri-nido e più in generale delle fattorie sociali non era ancora stato preso in considerazione da alcuna norma.

Sicuramente l’inserimento di queste nuove attività intese come agricoltura sociale offrono delle opportunità in più per le aziende agricole che hanno già al loro interno le persone in possesso delle competenze adeguate.

Pur non avendo fin qui potuto usufruire dei benefici legati alla nuova legge approvata solamente nel 2016, in diverse occasioni siamo stati contattati dalla Coldiretti Nazionale e Provinciale per documentare la nostra realtà, anche attraverso un servizio andato in onda sulla prima rete nazionale, al fine di “utilizzare” il nostro caso per sensibilizzare la politica in riferimento alla necessità di legiferare in proposito.

Inoltre in questi anni la nostra realtà è stata oggetto di interesse da parte di altre aziende agricole che volevano avere informazioni sulla nostra esperienza e sull’iter amministrativo che abbiamo dovuto seguire per poter aprire il nostro agri-nido; quindi sicuramente si sta sviluppando un crescente interesse nei confronti di questo tipo di attività.

A distanza di 10 anni ci troviamo quindi, finalmente, ad apprezzare l’approvazione di tale legge, perché ci permetterebbe dopo lunga attesa di completare il nostro progetto, così come lo avevamo pensato fin dall’inizio, cioè collegare l’agri-nido all’azienda agricola di famiglia.

Detto questo, la Legge rimane comunque al momento inapplicabile, almeno fintanto che non verranno scritti i regolamenti attuativi, che definiscano i requisiti necessari per connettere l’agri-nido all’azienda agricola.

Rimaniamo quindi in fiduciosa attesa che le autorità competenti sviluppino i regolamenti attuativi, che ci auspichiamo vengano definiti a breve”.



L'iter della legge in Consiglio provinciale:

il punto di partenza è stato il disegno di legge 20 ottobre 2014, n. 50, d'iniziativa dei consiglieri Alessio Manica, Lucia Maestri (Partito democratico del Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Chiara Avanzo (Partito autonomista trentino tirolese), Luca Zeni, Mattia Civico e Violetta Plotegher (Partito democratico del Trentino). Il testo ha ottenuto il parere favorevole della seconda Commissione permanente il 16 giugno 2016 ed è stato poi approvato dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2016, con 22 sì e le 8 astensioni del fronte di minoranza. La nuova legge è in vigore dal 10 agosto 2016 e va a modificare norme di leggi provinciali già vigenti, come quella del 2001 sull'agriturismo, che già ha introdotto il tema delle fattorie didattiche e sociali in virtù delle innovazioni di cui alla legge provinciale 1 del 2015, promossa dal consigliere Graziano Lozzer del Patt.



Chiara Avanzo



Gianpiero Passamani



Consulta la legge "on-line"

Segui gli sviluppi della legge, sul sito www.consiglio.provincia.tn.it nella banca dati "codice provinciale".

**Leggi il codice QR
con il tuo smartphone.**

La mozione consiliare:

Nella seduta del 19 gennaio 2017, il Consiglio provinciale ha approvato (contrario solamente Giuseppe Detomas) una mozione – proposta da Alessio Manica e altri – che impegna la Giunta a un'accelerazione verso la concreta attuazione di quanto previsto da questa legge 12 del 2016. In particolare, "ad istituire un tavolo di lavoro con gli operatori sociali impegnati nel campo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, i rappresentanti del mondo agricolo ed i soggetti che sul territorio provinciale hanno maturato esperienze e sviluppato pratiche nell'ambito dell'agricoltura sociale, al fine di avviare un percorso partecipato sul tema agricoltura sociale per la stesura del regolamento di attuazione previsto dalla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10".



Il testo della legge

Legge Provinciale
21 luglio 2016, n. 12

**Modificazioni della legge provinciale
sull'agriturismo 2001
e della legge provinciale
sugli asili nido 2002
in materia di agricoltura sociale**

(b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n.6)



Art. 1

**Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)**

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo".

Art. 2

Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. La rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

Art. 3


Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14.1

Agricoltura sociale

1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi.



2. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività previste dagli articoli 14 bis e 14 ter esercitate dai seguenti soggetti:
 - a) imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
 - b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)."

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: "dall'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 14.1, comma 2,";
 - b) le parole: " , in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile" sono soppresse.
2. Nell'alingea del comma 2 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "attività di fattoria didattica" sono inserite le seguenti: "sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile e".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:
"4 bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso didattico"."

Art. 5**Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001**

1. L'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 ter**Fattoria sociale**

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:
 - a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
 - b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
 - d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).
2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.
3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.
4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.
5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di “maso sociale”.
6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.”

Art. 6**Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001**

1. Al comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “dell'impresa agricola” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2,”;

- b) le parole: “in cui ha sede l'impresa” sono sostituite dalle seguenti: “in cui ha sede l'azienda agricola”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 *sexies* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:
- “1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 14 ter possono essere utilizzati locali e strutture esistenti, a disposizione dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi. Questi locali e strutture possono essere sottoposti agli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime. Per quanto non diversamente previsto da questo comma si applica la disciplina provinciale in materia urbanistica ed edilizia.”

Art. 7

Inserimento dell'articolo 14 *sexies* 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 *sexies* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

“Art. 14 *sexies* 1

Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco provinciale delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, distinto per sezioni. All'elenco sono iscritti i soggetti che hanno presentato la SCIA per l'esercizio della fattoria didattica e della fattoria sociale. L'elenco è reso pubblico nel sito internet istituzionale della Provincia anche in modalità open data.”

Art. 8

Inserimento dell'articolo 14 *sexies* 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 *sexies* 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

“Art. 14 *sexies* 2

Misure di sostegno

1. La Provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale e, in particolare:
- a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e sensibilizza gli enti locali per favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di loro proprietà;
 - b) adotta misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Provincia, da enti strumentali della Provincia e dagli enti locali, prevedendo che l'utilizzo di tali prodotti attribuisca pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici relativi a servizi o a forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, anche in aggiunta ai criteri previsti dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);



- c) prevede che alle fattorie sociali siano attribuiti punteggi aggiuntivi nell'ambito delle graduatorie relative alla concessione di contributi provinciali;
- d) organizza interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 3

Logo dell'agricoltura sociale

1. I soggetti che hanno presentato la SCIA ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo dedicato all'agricoltura sociale. La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta."

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e" sono sostituite dalle seguenti: "il logo dell'agricoltura sociale, le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e le relative denominazioni riservate nonché".

2. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "perdita dei requisiti" sono inserite le seguenti: "o dei presupposti".

Art. 11

Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: "ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".
2. Nel comma 2 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "Il regolamento di esecuzione può prevedere" sono inserite le seguenti: "eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015 e".
3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: ", compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'articolo 14 ter, comma 1, lettere b), c) e d)".

Art. 12

Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'articolo 14 octies, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 novies

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), e le corrispondenti disposizioni regolamentari.
2. Questo capo si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis."

Art. 13

Abrogazioni

1. L'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e gli articoli 9 e 13 della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), sono abrogati.

Art. 14

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. (legge provinciale sugli asili nido 2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente:
"6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."


Art. 15
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).
2. Dall'applicazione dell'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.



I disegni di legge che il Consiglio provinciale ha respinto



Disegno di legge n. 78/XV di iniziativa consiliare
Disposizioni in materia di minori e consumo di bevande alcoliche: modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006, della legge provinciale 3 agosto 2010, n. 19 (Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche), della legge provinciale 14 luglio 2000, n.9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

Il 18 dicembre 2014 il Consiglio aveva approvato in tema un ordine del giorno a firma Bottamedi, cui la consigliera ha fatto seguire il 14 aprile 2015 una proposta legislativa articolata (ddl 78/XV).

Il testo proponeva di agire per la prevenzione dell'abuso di alcol da parte dei giovani, dando effettiva e più ampia attuazione a quanto già previsto dalla normativa provinciale in materia (in particolare dalla l.p. 19 del 2010). Tra le misure previste: l'obbligatorietà per le scuole di attivare momenti formativi; la diffusione del metodo della "peer education", che favorisce il passaggio delle informazioni "alla pari" tra gruppi di giovani; il sostegno economico alle associazioni che si occupano di problemi legati all'alcol tra i giovani; l'inasprimento delle sanzioni



Primo firmatario
Manuela Bottamedi

Data rigetto in aula
4 novembre 2016

Votazioni

19 sì e 4 no (Simoni, Viola, Zanon e Giovanazzi) alla proposta di ordine del giorno presentata dall'assessore Mauro Gilmozzi, in base alla quale il Consiglio provinciale ha deciso di non mettere ai voti il disegno di legge. 8 consiglieri di minoranza non hanno partecipato al voto.

amministrative per chi viola le norme; l'istituzione di un marchio di prodotto per gli esercizi che somministrano solo bevande non alcoliche; incentivi all'apertura di esercizi alcol-free.

Il testo è stato respinto dalla IV Commissione consiliare e infine dall'aula. L'assessore Mauro Gilmozzi ha opposto che il testo è superato dalle norme già in vigore e in particolare da quelle introdotte con la recente riforma cosiddetta della buona scuola. Diverse le voci di minoranza che si sono levate per affermare che la proposta è stata bocciata solo per "punire" la consigliera transitata da un gruppo consiliare di maggioranza (Patt) a uno di opposizione (Gruppo Misto).

Disegno di legge n. 121/XV di iniziativa consiliare Modificazioni della legge provinciale sulle pari opportunità 2012: incardinamento della Commissione per le pari opportunità presso la Giunta provinciale

Il disegno di legge proponeva di incardinare la Commissione provinciale per le pari opportunità uomo-donna presso la Giunta provinciale, anziché presso il Consiglio provinciale (come la l.p. 18 giugno 2012 attualmente prevede). La finalità della proposta legislativa era quella di attribuire una responsabilità politica all'attività della Commissione, del cui operato, sosteneva il proponente, attualmente nessuno risponde. Il consigliere ha anche criticato le azioni messe in campo dalla Commissione e l'incidenza sul budget (48 mila euro nel 2016) dei compensi per le commissarie. L'assessora competente, Sara Ferrari, ha opposto che la C.p.o. è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio e che, per svolgere al meglio i compiti che le sono stati affidati, è necessario che resti incardinata proprio presso un organismo trasversale alle forze politiche, come il Consiglio provinciale. Il disegno di legge è stato respinto in IV Commissione permanente e infine dall'aula, che ha votato solo sul primo articolo.



Primo firmatario

Rodolfo Borga
(Civica Trentina)

Data rigetto in aula

18 gennaio 2017

Votazioni

10 sì, 16 no, 2 astenuti.

2017
marzo

LEGGI PER VOI

I cittadini interessati a ricevere gratuitamente questo e gli altri numeri di "Leggi per voi", possono farne richiesta al Consiglio della Provincia autonoma di Trento, telefonando allo 0461/213226, scrivendo all'Ufficio stampa presso palazzo Trentini, in via Mancini, 27 a Trento, oppure inviando una mail a: ufficiostampa@consiglio.provincia.tn.it



Consiglio della Provincia autonoma di Trento